



Proposte di emendamenti

AS 1108

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137,
recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università**

Art. 4
(Insegnante unico nella scuola primaria)

*Al comma 1 sostituire le parole “le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.” con le seguenti parole “**le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno**”.*

Motivazione

Il comma in questione, nel definire l'orario delle classi della scuola primaria e le modalità di assegnazione delle classi stesse all'insegnante, tratta materie che rilevano sia in relazione ai livelli di erogazione del servizio scolastico sia all'organizzazione didattica.

Pare, dalla relazione d'accompagnamento, che si tenda a definire la quantità di ore che garantiranno il diritto costituzionale all'istruzione obbligatoria e gratuita. È evidente che un tema del genere non può essere trattato con un provvedimento d'urgenza, peraltro volto al contenimento della spesa pubblica, senza gli approfondimenti ed i confronti dovuti, anche in relazione al disegno di legge sul federalismo fiscale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 settembre 2008.

In ogni caso, la definizione dei piani di studio, degli orari, dei limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, è demandata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, a regolamenti di delegificazione che, a norma del comma 2 dello stesso articolo, devono essere definiti “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”

Inoltre, il dettaglio con il quale si definisce l'orario settimanale delle classi e le modalità di assegnazione dell'insegnante, viola il principio costituzionale dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche. Non a caso, ad esempio, l'art. 7 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n.59, individua il monte orario su base annua (commi 1, 2 e 3) e assegna alle Istituzioni Scolastiche il compito di stabilire le modalità dello svolgimento delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa.

Oltre a quanto sopra si rileva l'ambiguità della formulazione adottata: “... le istituzioni scolastiche costituiscono...” che non permette di comprendere se ci si trovi di fronte ad un obbligo o ad una facoltà.

Con le proposte si prevede la possibilità, laddove ve ne sia la richiesta da parte delle famiglie, di formare classi con orario di 792 ore annue (mediamente 24 ore settimanali), che affiancheranno le classi funzionanti secondo gli attuali modelli organizzativi con il tempo prolungato e tempo pieno, ed è garantita la fruizione del tempo pieno per le famiglie che diversamente sarebbe costrette a rivedere l'intera organizzazione familiare di conciliazione dei tempi, che avrebbe notevoli ripercussioni, penalizzando in particolar modo le donne e il loro lavoro.

Il Ministero deve garantire l'assegnazione di docenti necessari, laddove nella classe siano presenti alunni con disabilità.

Art. 4
(Insegnante unico nella scuola primaria)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “articolazione del tempo-scuola” aggiungere le seguenti parole “**garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.**”*

Motivazione

Il comma in questione, nel definire l'orario delle classi della scuola primaria e le modalità di assegnazione delle classi stesse all'insegnante, tratta materie che rilevano sia in relazione ai livelli di erogazione del servizio scolastico sia all'organizzazione didattica.

Pare, dalla relazione d'accompagnamento, che si tenda a definire la quantità di ore che garantiranno il diritto costituzionale all'istruzione obbligatoria e gratuita. È evidente che un tema del genere non può essere trattato con un provvedimento d'urgenza, peraltro volto al contenimento della spesa pubblica, senza gli approfondimenti ed i confronti dovuti, anche in relazione al disegno di legge sul federalismo fiscale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 settembre 2008.

In ogni caso, la definizione dei piani di studio, degli orari, dei limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, è demandata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, a regolamenti di delegificazione che, a norma del comma 2 dello stesso articolo, devono essere definiti "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

Inoltre, il dettaglio con il quale si definisce l'orario settimanale delle classi e le modalità di assegnazione dell'insegnante, viola il principio costituzionale dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche. Non a caso, ad esempio, l'art. 7 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n.59, individua il monte orario su base annua (commi 1, 2 e 3) e assegna alle Istituzioni Scolastiche il compito di stabilire le modalità dello svolgimento delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa.

Oltre a quanto sopra si rileva l'ambiguità della formulazione adottata: "... le istituzioni scolastiche costituiscono..." che non permette di comprendere se ci si trovi di fronte ad un obbligo o ad una facoltà.

Si garantisce, laddove ve ne sia la richiesta da parte delle famiglie, la fruizione del tempo pieno per le famiglie che diversamente sarebbe costrette a rivedere l'intera organizzazione familiare di conciliazione dei tempi, che avrebbe notevoli ripercussioni, penalizzando in particolar modo le donne e il loro lavoro.

Art. 7 bis (Provvedimenti per la sicurezza nelle scuole)

All'art. 7 bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "a rescindere," con le seguenti parole "a recedere,"

Motivazione

Si parla erroneamente di "rescissione" del contratto da parte delle stazioni appaltanti, mentre l'art. 134 di cui viene fatta menzione disciplina l'istituto del "recesso".

Art. 7 bis (Provvedimenti per la sicurezza nelle scuole)

All'art. 7 bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole "...nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate." aggiungere il seguente periodo "L'incameramento del finanziamento avverrà solo nei casi di inerzia della stazione appaltante, preventivamente accertati dai competenti organi a ciò preposti, a seguito di adeguata istruttoria."

Motivazione

Si rileva che sembrerebbe un obbligo, per le stazioni appaltanti, recedere dai contratti stipulati in materia di edilizia scolastica, affinché le economie derivanti da tali recessi, - che in taluni casi, possono essere minime o inesistenti, qualora le opere siano in uno stato avanzato - vengano riassegnate "per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico".

La disposizione, così come strutturata, imponendo di fatto il recesso dai contratti in itinere, assume una efficacia retroattiva, consentita dall'ordinamento soltanto in situazione eccezionali.

In molti casi le economie derivanti dalle mancate movimentazioni non dipendono dall'inerzia delle stazioni appaltanti, poiché possono individuarsi cause legittime che hanno bloccato l'esecuzione dell'opera, come la sospensione legittima dei lavori, nei casi di cui all'art. 133 del D.P.R. 554/99; la risoluzione del contratto iniziale ex artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 o il contenzioso sorto con l'appaltatore, ecc..

In tali casi deve essere consentito alla stazione appaltante di risolvere il contratto senza accollo di oneri.

Si suggerisce pertanto di procedere all'incameramento del finanziamento solo dopo aver accertato che trattasi effettivamente di casi di inerzia della stazione appaltante previo accertamento effettuato dai competenti organi a ciò preposti, sulla base di una adeguata istruttoria.